

Diffamazione online: quando un post o un commento rischiano di diventare reato

Sei un uomo di mezza età, vivi con tua madre e hai appena consumato la cena che ti ha servito, come ogni sera. Ti chiudi nella tua stanza, in canottiera davanti al PC, e non resisti alla tentazione. Accedi alla pagina *Facebook* “Sei di Castrocchio Preturo se...”, e **insulti pesantemente** la maestra dell’asilo, rea di aver rifiutato le tue avance alla festa della castagna, l’evento mondano del paesello. Ma sì, che ci sarà mai di male ad accusarla di essere una disonesta, che – nella tua testa – si è accompagnata con metà della popolazione maschile del borgo dietro ricompensa in denaro?

Il reato di diffamazione

L’art. 595 del codice penale punisce chiunque **offenda l’altrui reputazione comunicando con più persone**, con la pena della reclusione fino a un anno e la multa fino a 1032 euro.

Perché la condotta costituisca reato devono sussistere i seguenti elementi: **l’offesa alla reputazione altrui**, ossia la lesione effettiva della reputazione di un’altra persona; **la comunicazione con più persone**, dovendo il messaggio offensivo essere percepito da almeno due soggetti, escluso il diffamatore; **l’assenza della persona offesa** nel momento in cui l’offesa è proferita; il dolo, cioè la consapevolezza e volontà di usare espressioni offensive e di comunicarle a più persone.

Poco tempo dopo ricevi una lettera dal legale della maestra, il quale ti comunica che agirà in ogni sede, compresa quella penale, per la tutela dei diritti della sua assistita. Ti hanno trovato, nonostante ti sia trincerato dietro un astutissimo nickname da boomer. Che sia stato il selfie con un water sullo sfondo usato come foto profilo? Chissà. Ma la cosa non ti spaventa troppo: mica eri in piazza, eri da solo nella tua cameretta!

La comunicazione con più persone nel contesto online.

E invece non solo il reato sussiste, ma è **doppiamente aggravato**.

Da un lato, l’art. 595 comma 2 del codice penale prevede che se l’offesa consiste nell’**attribuzione di un fatto determinato** la pena raddoppia rispetto al reato base. E tu non ti sei limitato a scrivere che la maestra è genericamente una poco di buono, non bastava, ovviamente. Le hai dovuto attribuire uno specifico comportamento moralmente deplorabile.

Dall’altro, il successivo comma 3 stabilisce che **il reato è più grave se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità**, ipotesi per cui è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa non inferiore a 516 euro. L’elemento

Diffamazione online: quando un post o un commento rischiano di diventare reato

della comunicazione con più persone è intrinseco alla maggior parte delle piattaforme online. La giurisprudenza ha costantemente affermato che la diffusione di un messaggio diffamatorio tramite una bacheca *Facebook* è potenzialmente capace di raggiungere un **numero indeterminato** o quantitativamente apprezzabile di persone.

Quindi quello schermo dietro cui pensavi di nasconderti è in realtà la tua rovina: operando entrambe le aggravanti rischi la condanna a una pena base compresa tra 6 mesi e 3 anni, aumentabile dal giudice fino a un terzo.

Quel che forse non sai: la distinzione tra diffamazione e ingiuria online.

L'**ingiuria**, che consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente, è stata **depenalizzata** ed è ora un mero illecito civile, a differenza della diffamazione. La distinzione sostanziale tra le due fattispecie, che consiste nella **presenza o meno della persona offesa**, sussiste anche nel mondo virtuale: è ingiuria se l'offesa è proferita, ad esempio, in videoconferenza, a condizione che vi sia la possibilità di un'interlocuzione diretta e immediata tra offensore e offeso. Circostanza che viceversa non si verifica quando l'offesa è indirizzata anche al diretto interessato, ma in un contesto in cui non è garantita una contestuale percezione e possibilità di replica (es. **email** inviata a più persone, **post** su una bacheca pubblica, etc.).

Insomma, non c'è scampo: ti tocca affrontare un processo penale o mettere subito mano al portafogli per **risarcire** la persona offesa, cosicché possa valutare di ritirare la querela.

In ogni caso, d'ora in poi vai al bar a berti una birra, dopo cena. Oppure sistema la cucina al posto di tua madre, che quella povera donna ha già una certa età.



Dario De Domenico

Dario De Domenico è iscritto presso l'ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto civile. È cultore della materia di Filosofia del Diritto e socio di A.I.A.F. Lombardia .